AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. Legge di stabilità 2013;

VISTO il decreto n. 73/07 R.D. emesso il 26/04-04/06/2007 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, parzialmente confermato con Decreto n.13/10 R.D. emesso il 20/10/2009-28/01/2010 dalla Corte di Appello di Napoli, VIII sezione penale misure di prevenzione, definitivo a far data dal 18/05/2011 *ex* sentenza della Suprema Corte di Cassazione con il quale è stata disposta, in danno di **D'ANGIOLELLA Domenico**, nato a Parete (CE) il 16/06/1964, la confisca del *"terreno sito in Giugliano, fl. 10, part.lla 167 e fl.10 part.lla 73, acquisito con atto per notar De Rosa in data 3.9.1997"*, già intestato alla moglie del proposto RUSSO Enza, nata a Villaricca (NA) il 04/10/1968;

VISTA l'annotazione effettuata presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere (presentazione del 16/04/2012, ai nn. 15576 di Reg. Gen. e 2042 di Reg. Part.), relativa alla trascrizione (presentazione n. 392 del 21/10/2005, ai nn. 56978 di Reg. Gen. e 31578 di Reg. Part.), avente ad oggetto l'irrevocabilità del menzionato decreto n. 73/07 R.D. emesso il 26/04-04/06/2007 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in favore dell'Erario dello Stato, e contro RUSSO Enza nata a Villaricca (NA) il 04/10/1968 (C.F. RSSNZE68R44G309A);

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Caserta – Territorio, è emerso che il cespite confiscato risulta attualmente censito nel N.C.T del Comune di Giugliano in Campania al foglio 10, particelle 167 (di ha 01, are 14, ca 71) e 73 (di are 09, ca 24);

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 –Fax +39 06 68410030
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989617 –Fax +39 091 6989640
Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39–0265535505 - Fax +39 02 65535520
Via Concezio Muzii, 1- Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 081 4421901 - Fax +39 081 4421920-21
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it - Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

VISTA le note prot. n. 13590 del 23/04/2014 e n. 21227 del 03/07/2014 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili soggetti destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione del cespite sopra individuato;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 13590 del 23/04/2014 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

CONSIDERATO che alla predetta nota prot. n. 13590 del 23/04/2014 non è stato dato alcun seguito da parte della stessa Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, e che, pertanto, deve ritenersi il mancato interesse all'utilizzo del cespite di cui trattasi per le esigenze di cui al richiamato art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 27427 del 29/05/2014, acquisita al prot. ANBSC n. 17792 del 29/05/2014, con la quale la Commissione Straordinaria del Comune di Giugliano in Campania (NA) ha manifestato l'interesse all'acquisizione dei cespiti in argomento al patrimonio indisponibile del medesimo Ente, per essere utilizzati *"per finalità istituzionali e/o sociali"*;

VISTA la nota prot. n. 93091 del 15/07/2014, acquisita al prot. ANBSC n. 23794 del 24/07/2014, con la quale la Provincia di Napoli ha manifestato l'interesse all'acquisizione dei cespiti in argomento al proprio patrimonio indisponibile, per essere conferiti in godimento al Consorzio "*S.O.L.E.*" per "*la realizzazione di progetti per finalità sociali*";

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che dispone che i beni immobili sono *"trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione"*, ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del 25/03/2015 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione dei beni in argomento;

DISPONE

gli immobile siti in Giugliano in Campania, meglio descritti in premessa, sono trasferiti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile della Comune di Giugliano in Campania, per essere utilizzati *"per finalità istituzionali e/o sociali"*.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia nazionale, al Comune di Giugliano in Campania, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)

Copia ad uso trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II.

AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. Legge di stabilità 2013;

VISTO il decreto n. 73/07 R.D. emesso il 26/04-04/06/2007 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, parzialmente confermato con Decreto n.13/10 R.D. emesso il 20/10/2009-28/01/2010 dalla Corte di Appello di Napoli, VIII sezione penale misure di prevenzione, definitivo a far data dal 18/05/2011 *ex* sentenza della Suprema Corte di Cassazione con il quale è stata disposta, in danno di **D'ANGIOLELLA Domenico**, nato a Parete (CE) il 16/06/1964, la confisca del *"terreno sito in Giugliano, fl. 10, part.lla 167 e fl.10 part.lla 73, acquisito con atto per notar De Rosa in data 3.9.1997"*, già intestato alla moglie del proposto RUSSO Enza, nata a Villaricca (NA) il 04/10/1968;

VISTA l'annotazione effettuata presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere (presentazione del 16/04/2012, ai nn. 15576 di Reg. Gen. e 2042 di Reg. Part.), relativa alla trascrizione (presentazione n. 392 del 21/10/2005, ai nn. 56978 di Reg. Gen. e 31578 di Reg. Part.), avente ad oggetto l'irrevocabilità del menzionato decreto n. 73/07 R.D. emesso il 26/04-04/06/2007 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in favore dell'Erario dello Stato, e contro RUSSO Enza nata a Villaricca (NA) il 04/10/1968 (C.F. RSSNZE68R44G309A);

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Caserta – Territorio, è emerso che il cespite confiscato risulta attualmente censito nel N.C.T del Comune di Giugliano in Campania al foglio 10, particelle 167 (di ha 01, are 14, ca 71) e 73 (di are 09, ca 24);

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 –Fax +39 06 68410030
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989617 –Fax +39 091 6989640
Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39–0265535505 - Fax +39 02 65535520
Via Concezio Muzii, 1- Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 081 4421901 - Fax +39 081 4421920-21
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it - Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

VISTA le note prot. n. 13590 del 23/04/2014 e n. 21227 del 03/07/2014 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili soggetti destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione del cespite sopra individuato;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 13590 del 23/04/2014 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

CONSIDERATO che alla predetta nota prot. n. 13590 del 23/04/2014 non è stato dato alcun seguito da parte della stessa Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, e che, pertanto, deve ritenersi il mancato interesse all'utilizzo del cespite di cui trattasi per le esigenze di cui al richiamato art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 27427 del 29/05/2014, acquisita al prot. ANBSC n. 17792 del 29/05/2014, con la quale la Commissione Straordinaria del Comune di Giugliano in Campania (NA) ha manifestato l'interesse all'acquisizione dei cespiti in argomento al patrimonio indisponibile del medesimo Ente, per essere utilizzati *"per finalità istituzionali e/o sociali"*;

VISTA la nota prot. n. 93091 del 15/07/2014, acquisita al prot. ANBSC n. 23794 del 24/07/2014, con la quale la Provincia di Napoli ha manifestato l'interesse all'acquisizione dei cespiti in argomento al proprio patrimonio indisponibile, per essere conferiti in godimento al Consorzio "*S.O.L.E.*" per "*la realizzazione di progetti per finalità sociali*";

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che dispone che i beni immobili sono *"trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione"*, ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del 25/03/2015 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione dei beni in argomento;

DISPONE

gli immobile siti in Giugliano in Campania, meglio descritti in premessa, sono trasferiti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile della Comune di Giugliano in Campania, per essere utilizzati *"per finalità istituzionali e/o sociali"*.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia nazionale, al Comune di Giugliano in Campania, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)